

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Via S. Giuseppe n. 32 - SANSEPOLCRO (AR)

Ufficio concessioni e patrimonio - PIEVE S. STEFANO (AR)

ATTO DISCIPLINARE

In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio dell'Ente n° __
del _____ con la quale si concede per 9 (nove) anni dei terreni di cui al
successivo punto 1.

L'anno 2017 a questo di ____ del mese di _____ presso la Sede del Demanio
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Via. Pian di Guido 2 –
Pieve S. Stefano (AR), -----

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA, con
sede in Sansepolcro-Via S. Giuseppe n° 32, che in seguito verrà nominato anche
Amministrazione Concedente, Ente di diritto pubblico, C.F. E Partita I.V.A. N°
02098160514, rappresentata per la stipula del presente atto dalla Dott.ssa Marida
Brogialdi, nata ad Arezzo il 06/03/1957, residente a Caprese Michelangelo in Via Il
Cerro, 114 – C.F. BRGMRD57C46A390M - in qualità di Dirigente dell'Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, la quale dichiara di agire in nome
e per conto dell'Ente che rappresenta. -----

E

si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione sono i terreni agricoli e posti all'interno del Complesso Agro

Forestale Regionale "ALTO TEVERE" sito in Comune di _____ Loc. _____, per un totale di **Ha** _____, come meglio evidenziato negli allegati:

A) – Elenco terreni concessi; B) – cartografia catastale 1:5000;

parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni oggetto del presente atto sono concessi in uso al concessionario finalizzato ad un utilizzo agricolo come previsto dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i, con particolare riferimento alle lettere a) i) l). -----

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove) a decorrere dal _____ e con scadenza il _____. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione Montana dei Comuni apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione Montana dei Comuni si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i terreni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi che intende realizzare e si impegna e dichiara

di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione della concessione.-----

Il Concessionario nell'usufruire dei terreni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, L'Unione dei Comuni e impegnandosi a rilevarla indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno derivante alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza L'Unione dei Comuni si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, e/o all'Ente Terre Regionali Toscane e/o all'Unione Montana dei Comuni, il diritto accedere ai terreni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 50 del Regolamento di Attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni per tutta la durata della concessione. -----

2) Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al Concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005) .

3) Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico dei terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente. -----

4) ad eseguire, in quanto attività minime tecnico-gestionali tutte le buone pratiche agronomiche al fine di mantenere l'efficienza produttiva dei terreni. -----

Quelli seminativi dovranno essere coltivati o rinnovati mediante aratura, concimazioni e semine con regimazione delle acque superficiali, quelli pascolivi

dovranno essere solamente posti a miglioramento del cotico erboso esistente mediante decespugliamenti, concimazioni ed areazioni del cotico erboso stesso, il pascolamento dovrà essere sospeso nei periodi piovosi e con terreni saturi d'acqua. Il carico di pascolo massimo per i terreni agrari o pascolivi sarà di n° 1 (uno) capo bovino od equino per ettaro, oppure in alternativa n° 4 (quattro) ovini per ettaro, mentre per i terreni boschivi sarà di n° 0,2 (zerovirgoladue) capi bovini od equini per ettaro oppure in alternativa n° 0,8 (zerovirgolaotto) ovini per ettaro. -----

5) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai terreni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

6) a pagare il canone annuo di concessione. -----

Art. 6. Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei terreni all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.-----

Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, è determinato in €_____ (euro _____) annui. Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 (trenta). giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ente mediante versamento tramite bollettino postale o sul conto corrente bancario dell'Ente, come riportato nella richiesta di pagamento indicando causale "Concessione

annuale terreni". Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 8. Cauzioni.

A garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione, il Concessionario dovrà versare la somma pari ad € _____(_____a/00), come deposito cauzionale infruttifero .-----

Art. -9. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 10. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:-----

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione di aggiudicazione.
- qualora, a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi;- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte,

stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi. -----

-qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione.-----

-qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa; -----

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. -----

Art. 11. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'Ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni. -----

Art. 12. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana – Via S. Giuseppe n° 32 – Sansepolcro (AR).----

Art. 13 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Fòro di Arezzo. -----

Art. 14 – Spese.

La presente scrittura è registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

Art. 15 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.-----

Art. 16 – Disposizioni finali.

E' parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei terreni definiti negli allegati A e B (Elenco terreni e cartografia). -----

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

IL CONCESSIONARIO

PER L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI

DELLA VALTIBERINA TOSCANA

LA DIRIGENTE

(_____)